



*Ministero dello Sviluppo Economico*

*Direzione generale per il mercato elettrico, le rinnovabili e l'efficienza energetica, il nucleare*

**IL DIRETTORE GENERALE**

**VISTA** la legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii.;

**VISTO** il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii.;

**VISTO** il D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 e ss.mm.ii. e, in particolare, l'art. 13, comma 5, in base al quale *“L'autorità che ha dichiarato la pubblica utilità dell'opera può disporre la proroga dei termini previsti dai commi 3 e 4 per casi di forza maggiore o per altre giustificate ragioni. La proroga può essere disposta, anche d'ufficio, prima della scadenza del termine e per un periodo di tempo che non supera i due anni”*;

**VISTO** il decreto legge 7 febbraio 2002, n. 7 e ss.mm.ii., concernente misure urgenti per garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale, ed in particolare l'art.1, in base al quale la realizzazione degli impianti di energia elettrica di potenza superiore ai 300 MW termici, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili all'esercizio degli stessi, sono dichiarati opere di pubblica utilità e soggetti a una autorizzazione unica, che sostituisce autorizzazioni, concessioni e atti di assenso comunque denominati, previsti dalle norme vigenti, anche in materia ambientale;

**VISTA** la legge 27 ottobre 2003, n. 290, e, in particolare, l'articolo 1-quater, comma 2, con il quale viene prescritto che il termine di inizio lavori di realizzazione degli impianti è da intendersi *“al netto di eventuali ritardi dovuti a cause di forza maggiore che il titolare dell'autorizzazione ha l'obbligo di segnalare e documentare”* e prevede, pertanto, la non decorrenza dei termini se il ritardo nell'esecuzione dei lavori è riferibile a fattori indipendenti dalla volontà del proponente;

**VISTA** la legge n. 51 del 23 febbraio 2006 e in particolare l'art. 23, comma 5, lettera a), con il quale viene precisata la definizione di *“messa in esercizio”* di un impianto di produzione di energia elettrica;

**VISTO** il decreto N°55/02/2011 del 14 luglio 2011 con cui la Edison S.p.A. - con sede in Milano, Foro Buonaparte, 31, cod. fisc. 06722600019 - ai sensi decreto legge 7 febbraio 2002, n. 7 e ss.mm.ii., è stata autorizzata a realizzare una centrale termoelettrica a ciclo combinato alimentata a gas naturale caratterizzata da una potenza termica di circa 1428 MW (e una potenza elettrica pari a circa 810 MW) e le relative opere connesse, nel territorio del Comune di Presenzano (CE);

**CONSIDERATO** che, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto del decreto legge 7 febbraio 2002, n. 7 e ss.mm.ii., del decreto legge 29 agosto 2003, n. 239 e ss.mm.ii. e del DPR 8 giugno 2001, n. 327 e ss.mm.ii., con il decreto N°55/02/2011 del 14.07.2011, sono state dichiarate opere di pubblica utilità e sottoposte al vincolo preordinato all'esproprio le opere connesse e infrastrutture indispensabili all'esercizio dell'impianto consistenti in:

- un metanodotto di collegamento alla rete dei gasdotti di Snam della lunghezza complessiva di circa 2,63 km, comprensivo della stazione di misura, collocata a circa 90 mt dalla connessione con il metanodotto della Snam;



- una condotta acque della lunghezza complessiva di 0,77 km che restituirà le acque meteoriche di seconda pioggia, esenti da inquinanti, al Rio del Cattivo Tempo e che, per una lunghezza di circa 0,7 km, risulta correre parallela al sopraccitato metanodotto;
- un elettrodotto a 380 kV, realizzato completamente in cavo, della lunghezza complessiva di 2,43 km, che collegherà la centrale alla RTN presso la stazione TERNA a 380 kV esistente, ubicata in adiacenza alla centrale idroelettrica ENEL di Presenzano;

**CONSIDERATO** che l'art. 2 del suddetto decreto N°55/02/2011 del 14 luglio 2011 ha disposto che i lavori di realizzazione delle opere autorizzate abbiano inizio entro il termine previsto dall'art. 1-*quater* del decreto legge 29 agosto 2003, n. 239 e ss.mm.ii., ossia entro un anno dall'intervenuta inoppugnabilità del provvedimento;

**CONSIDERATO** che l'art. 5 suddetto decreto del N°55/02/2011 del 14.07.2011 ha disposto che *“L'eventuale emanazione del decreto di esproprio delle suddette aree, individuate dagli elaborati tecnici depositati ai fini dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e alla costituzione di servitù, deve avvenire entro 5 anni dalla data in cui diventa efficace il presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 13, comma 4 del citato D.P.R. n. 327/2001.”*;

**CONSIDERATO** che l'autorizzazione unica N°55/02/2011 del 14 luglio 2011 è divenuta inoppugnabile a partire dal 17 novembre 2012 e che, pertanto:

- la società Edison S.p.A. avrebbe dovuto dare avvio ai lavori entro il 17 novembre 2013;
- il Ministero dello Sviluppo Economico, in qualità di autorità espropriante, avrebbe dovuto emanare il decreto di esproprio entro il 17 novembre 2017;

**CONSIDERATO** che i termini per l'avvio dei lavori e, conseguentemente, di validità dell'autorizzazione unica sono stati prorogati rispettivamente con provvedimenti N°55/06/2013 PR del 8 novembre 2013, N°55/05/2015 PR del 7 dicembre 2015 e, da ultimo, N°55/01/2017 PR del 13 luglio 2017;

**CONSIDERATO** che le proroghe sopra elencate sono state concesse in relazione ad alcuni impedimenti indipendenti dalla volontà del proponente; in particolare gli ultimi due provvedimenti sono stati rilasciati in relazione alla necessità della Edison S.p.A. (conseguente all'ottemperanza di una prescrizione del provvedimento autorizzativo) di aggiornare il progetto esecutivo sia da un punto di vista tecnico sia dal punto di vista ambientale, con la conseguente attivazione di nuovi procedimenti autorizzativi sia presso questo Ministero che presso il Ministero dell'Ambiente;

**CONSIDERATO** in particolare che con l'ultimo provvedimento N°55/01/2017 PR del 13 luglio 2017 questa Amministrazione ha prorogato la validità dell'autorizzazione unica al 14 dicembre 2017 (allineandola alla validità del DEC VIA sotteso all'autorizzazione unica medesima), fatta salva la possibilità di definire nuovi termini nell'ambito delle procedure autorizzative attivate per le modifiche progettuali;

**CONSIDERATO** infatti che, con riferimento alle procedure necessarie per aggiornare il progetto del 2011, la società Edison:

- in data 28.09.2016 ha presentato al Ministero dell'Ambiente istanza di verifica di assoggettabilità a VIA ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs n. 152/2006 e di modifica non sostanziale dell'AIA ai sensi dell'art. 29-*nonies* del D.lgs 152/2006 e ss.mm.ii.;
- in data 13.10.2016 ha presentato al Ministero dello Sviluppo Economico istanza di autorizzazione ex D.L. n. 7/2002 e ss.mm.ii. per la modifica del progetto approvato nel 2011 e che, conseguentemente;

**CONSIDERATO** che questa Amministrazione con nota n. 29378 del 26.10.2016 ha avviato il procedimento autorizzativo ex lege n. 55/2002 in merito all'autorizzazione delle modifiche da apportarsi al progetto della centrale di Presenzano, approvato nel 2011;



**CONSIDERATO** che, a causa del ritardo accumulato nell'avvio dei lavori e del succitato procedimento attivato per la modifica dell'impianto medesimo, la Edison S.p.A., con nota n. ASEE-GC/PU2088 del 09.10.2017, ha chiesto, ai sensi e per gli effetti del comma 5 dell'art. 13 del DPR n. 327/2001 e ss.mm.ii., **la proroga di due anni del termine fissato all'art. 5 dell'originario decreto N°55/02/2011 del 14.07.2011 per l'emanazione del decreto di esproprio;**

**CONSIDERATO** che, nelle more della conclusione del suddetto procedimento autorizzativo:

- in data 05.12.2017 la Edison Spa ha presentato al Ministero dell'Ambiente istanza di proroga dei termini del decreto di compatibilità ambientale (DEC VIA n. 2009-00001885 del 14/12/2009, DEC n. 0000322 del 30/12/2014 e DEC n.171 del 28.06.2017), in scadenza il 14.12.2017;
- in data 11.12.2017 la Edison Spa ha chiesto a questo Ministero un'ulteriore **proroga dei termini per l'avvio dei lavori e di validità dell'autorizzazione unica relativa alla centrale di Presenzano** (in scadenza il 14 dicembre 2017, secondo quanto disposto dal provvedimento N°55/01/2017 PR del 13.07.2017);

**CONSIDERATO** che, relativamente alla succitata **istanza di proroga del termine fissato per l'emanazione del decreto di esproprio:**

- per adempiere all'obbligo di avviso preventivo al pubblico e in considerazione del numero dei soggetti espropriandi (superiore a 50), questa Amministrazione, con nota n. 29645 del 15.12.2017, ha inviato al Comune di Presenzano un apposito Avviso da esporre all'Albo pretorio per 20 giorni consecutivi (decorrenti dal 27 dicembre 2017 al 15 gennaio 2018);
- la società Edison ha disposto per il 27 dicembre 2017 la pubblicazione del medesimo avviso sul BUR Campania, nonché sui quotidiani "La Stampa" e "Il Roma", e ha provveduto contestualmente al deposito presso il Comune di Presenzano di due copie di un elaborato tecnico contenente il tracciato e i dati catastali delle aree interessate, per consentire nuovamente ai soggetti da espropriare l'individuazione delle aree di proprietà coinvolte;
- con nota Pec n. 817 del 1.02.2018, il Comune di Presenzano ha comunicato l'avvenuta pubblicazione dell'Avviso a partire dal 27 dicembre 2017;
- al termine del periodo di pubblicazione, ossia dal 16 gennaio 2018, è iniziato a decorrere l'ulteriore termine di 30 giorni durante i quali i soggetti interessati hanno potuto presentare le proprie osservazioni;
- nel predetto arco temporale è pervenuta la nota n. 1053 del 13.02.2018 del Comune di Presenzano e le comunicazioni del 12.02.2018, rispettivamente dei Sig.ri Renzo Maccarelli, Michele Castaldo, Filomena Castaldo, Graziano Rossi, Vincenzo Ruotolo e Cinzia Savastano;
- le suddette osservazioni, tutte di equal tenore, contestano esclusivamente due aspetti della procedura posta in essere, ed in particolare:
  - a) l'inesistenza di "cause di forza maggiore" o di "altre giustificate ragioni" che, in base all'art. 13, comma 5, del DPR n. 327/2001 e ss.mm.ii., consentirebbero a questa Amministrazione di rilasciare il provvedimento di proroga richiesto; non sarebbero altresì state chiarite le cause di forza maggiore ovvero le altre giustificate ragioni che hanno impedito, a oggi, l'esercizio dei poteri espropriativi;
  - b) l'impossibilità di disporre la proroga richiesta, in quanto la stessa interverrebbe a termini già scaduti, in difformità al dettato dell'art. 13, comma 5, del DPR n. 327/2001 e ss.mm.ii. che impone il suo rilascio prima della scadenza del termine e per un periodo di tempo che non supera i due anni;
- **CONSIDERATO** che, relativamente all'osservazione sub a):
  - "le circostanze che hanno condotto alle precedenti richieste di proroga del Decreto Autorizzativo N°55/02/2011 e il procedimento autorizzativo attualmente in corso per l'aggiornamento tecnologico dell'impianto medesimo hanno rappresentato un oggettivo ostacolo al rispetto del termine per l'emissione del decreto di esproprio" sono state puntualmente esplicitate nell'Avviso depositato presso il Comune;



- le predette circostanze non sono assimilabili a quei casi di impossibilità di concludere la procedura espropriativa per l'esistenza di una qualsivoglia difficoltà procedimentale imputabile all'Amministrazione procedente o all'Autorità espropriante;
- la sussistenza delle cause di forza maggiore ovvero delle altre giustificate ragioni atte alla concessione della proroga (come richiamate dall'art. 13, comma 5, del D.P.R. n. 327/2001 e ss.mm.ii.) che avrebbero impedito a oggi l'esercizio dei poteri espropriativi da parte dell'Amministrazione, devono in ogni caso essere esplicitate nel provvedimento che dispone la proroga e non negli atti istruttori che lo precedono;
- l'istanza della società Edison adduce motivazioni già accolte in occasione del rilascio delle precedenti proroghe;
- **CONSIDERATO** che, relativamente all'osservazione sub b):
  - l'Amministrazione non avrebbe potuto concedere il provvedimento di proroga dei termini per l'emanazione del decreto di esproprio entro il 17.11.2017, senza prima aver espletato la fase preventiva di avviso al pubblico, necessaria ai fini del contraddittorio con i soggetti espropriandi;
  - l'istanza di proroga dei termini per l'emanazione del decreto di esproprio è stata formalizzata dalla Edison in data 09.10.2017, ossia ben prima della scadenza dei termini originariamente previsti dall'art. 5 del provvedimento N°55/02/2011. In tali casi, con specifico riferimento al procedimento ex D.L. n. 7/2002 e ss.mm.ii., è stato riconosciuto (Cfr. TAR Lazio – Roma – Sent. 334/2010) che “[...] è nella facoltà della PA procedente, ove ne risconti la legittimità dei presupposti, disporre l'invocata proroga anche dopo lo scadere del termine stesso [...]”;

**CONSIDERATO** che relativamente alla **istanza di proroga della validità dell'autorizzazione unica** presentata in data 11.12.2017:

- con nota n. 4033 del 13.02.2018 questa Amministrazione ha chiesto al Ministero dell'Ambiente di conoscere le sue determinazioni in merito all'istanza di proroga della VIA, il cui esito precede e condiziona il provvedimento di autorizzazione unica;
- con nota n. 4460 del 22.02.2018 il Ministero dell'Ambiente ha fornito a questa Amministrazione un aggiornamento sullo stato del procedimento di proroga della VIA;
- con nota n. 91144 del 23.11.2018 il Ministero dell'Ambiente ha comunicato l'emanazione del decreto n. 309 con cui il termine di validità del provvedimento di compatibilità ambientale n. exDSA-DEC-2009-1885 del 14 dicembre 2009 (da ultimo prorogato al 14.12.2017 con decreto 171 del 28.06.2016) è prorogato al 14 dicembre 2021, anche in considerazione del provvedimento di esclusione dalla VIA rilasciato in merito alle modifiche da apportarsi al progetto originario (provvedimento n. 363 del 22.11.2017);
- con nota n. 3120 del 12.12.2018 la Edison S.p.A., anche a fronte del decreto di proroga della V.I.A., ha chiesto tra l'altro al MiSE di esprimere le determinazioni di competenza in ordine all'istanza di proroga del 11.12.2017 e, in particolare, all'estensione della medesima;

**RITENUTO** relativamente alla proroga dei termini fissati per l'emanazione del decreto di esproprio:

- di aver sufficientemente motivato in ordine al non accoglimento delle osservazioni pervenute;
- che i tracciati non hanno subito alcuna variazione e sono già stati autorizzati in quanto tali;

**RITENUTO** pertanto di poter accogliere l'istanza della Edison S.p.A. e di prorogare di due anni i termini di cui all'art. 5 del decreto del N°55/02/2011 del 14.07.2011;

**RITENUTO** relativamente alla proroga della validità dell'autorizzazione unica che:

- la società Edison ha dovuto attivare ulteriori procedimenti autorizzativi in relazione all'ottemperanza di una prescrizione riportata nell'autorizzazione unica N°55/02/2011 e che queste attività sono assimilabili a una “causa di forza maggiore”, come tali rientranti nella fattispecie di cui all'art. 1-quater, comma 2, della legge 27 ottobre 2003, n. 290;



- la compatibilità ambientale della centrale è stata prorogata dal Ministero dell'ambiente fino al 14 dicembre 2021, anche in considerazione della positiva valutazione ambientale delle modifiche da apportarsi all'impianto;

**RITENUTO** pertanto opportuno accogliere l'ulteriore istanza di proroga della validità dell'autorizzazione unica al 14 dicembre 2021, ferma restando la positiva definizione della procedura autorizzativa in itinere presso questa Amministrazione;

**CONSIDERATO** nell'ambito della procedura autorizzativa in essere presso questo Ministero, per necessarie esigenze di coordinamento, potranno essere previsti termini coordinati per la messa in esercizio dell'impianto (definita nell'autorizzazione unica) e la validità del provvedimento di valutazione ambientale (che stabilisce il termine entro cui l'opera deve essere realizzata);

## DECRETA

### Art. 1

La validità del decreto N°55/02/2011 del 14 luglio 2011, così come successivamente modificata dal decreto N°55/06/2013 PR del 8 novembre 2013, N°55/05/2015 PR del 7 dicembre 2015 e N°55/01/2017 PR del 13.07.2017, è prorogata al 14.12.2021.

### Art. 2

I termini di cui all'art. 5 decreto del N°55/02/2011 del 14.07.2011 sono prorogati al 17 novembre 2019.

Sono fatte salve ulteriori determinazioni nell'ambito delle procedure autorizzative già attivate.

Per quanto non espressamente stabilito nel presente decreto, resta valido quanto prescritto dal decreto N°55/02/2011 del 14 luglio 2011.

Roma, li **28 DIC. 2018**

IL DIRETTORE GENERALE  
(Dott.ssa Rosaria Romano)